



LEAL – Lega Antivivisezionista - organizzazione di volontariato ETS

www.leal.it

OSSERVAZIONI ODV SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 30 A FIRMA DI BRAMBILLA E ALTRI DEPUTATI APPARTENENTI A COMPAGINI POLITICHE DIFFERENTI.

La Leal ODV, in persona del Presidente pro- tempore signor Gianmarco Prampolini, con sede in Milano alla Via Settala n. 2, da anni operativa sul territorio italiano con azioni a difesa del benessere degli animali, intende supportare ed approvare la proposta di legge n. 30 ad integrazione e modifica delle norme attualmente disciplinanti la materia di tutela degli animali,

In particolare, anche alla luce dell'esperienza formata negli anni anche nelle aule dei Tribunale ci si permette di esporre le seguenti osservazioni:

- MODIFICA DEL TITOLO IX BIS DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE in “Dei delitti contro gli animali”.

Tale modifica si rileva opportuna e fondamentale atteso che attualmente ciò che viene tutelata non è la vita dell'animale in sé ma il sentimento di pietà dell'uomo.

Superare questa visione appare quindi come il passo preliminare decisivo per un cambiamento culturale.

Con l'approvazione della legge verrebbe tutelata la vita dell'animale oramai considerato essere senziente ed in quanto tale capace di nutrire sentimenti di gioia e di dolore.

Pur non essendo persone, gli animali hanno una loro individualità e diritto alla vita

Tale percorso risulta essere coerente con la storica riforma che ha introdotto la tutela degli animali e dell'ambiente nella Costituzione italiana.

- INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER I DELITTI DI CUI AL TITOLO IX BIS DEL LIBRO SECONDO CP.

L'inasprimento delle pene costituirebbe un deterrente.

LEAL - Lega Antivivisezionista ETS

via L. Settala, 2 - 20124 Milano – Tel. 02.29401323

C.F.80145210151 – PEC leal@pec-legal.it

Iban IT04Q0306909606100000061270

Con l'inserimento della tutela animale in Costituzione le richieste di inasprire le pene per il maltrattamento animale sono aumentate e provengono da una larga parte di cittadini italiani e non soltanto dalle associazioni che si battono per la tutela degli animali.

Tale modifica si appalesa necessaria stante la necessità che pure le norme si adeguino alla rinnovata sensibilità verso l'argomento.

Sotto il profilo squisitamente giuridico si rileva che stante il riconoscimento dell'animale come essere senziente appare anche opportuno e giusto punire chi maltratta un animale in modo più grave rispetto ad un borseggiatore, giacchè l'animale non è un oggetto ma un essere vivente con conseguenziale diritto alla vita e meritevole di tutela

- ESTENSIONE DELLA PREVISIONE DELLA CONFISCA DEGLI ANIMALI (ART. 4 DEL PDL)

Condivisibile è anche l'estensione della previsione della confisca.

Di sovente infatti si assiste ad ipotesi di archiviazione di procedimenti penali per estinzione del reato a seguito di prescrizione o di avvenuti patteggiamenti con restituzione degli animali al reo.

In tale ipotesi gli animali vengono restituiti al reo senza alcuna possibilità di salvezza per gli stessi.

Tale affermazione viene messa per iscritto per pregresse esperienze processuali.

Parte della giurisprudenza di fatto statuisce in tal guisa – confermando la confisca in caso di prescrizione qualora vi sia già stata condanna in primo grado- ma ovviamente è necessaria una chiara disposizione legislativa affinché possa essere applicata in maniera univoca. Ben venga pertanto l'introduzione, come da PDL citata, della permanenza della confisca o dell'affido degli animali anche in caso di avvenuta prescrizione.

Per le medesime ragioni la LEAL ODV condivide l'estensione della confisca degli animali in caso di decreto penale di condanna.

- CHIARIMENTO SULLE SPESE DI MANTENIMENTO IN OCCASIONE DEL SEQUESTRO

Ancora, si appoggia la disposizione di cui all'art. 4, ultimo comma, in merito alle spese di mantenimento e di custodia degli animali a carico dell'imputato o, in caso di insolvenza, del Comune, qualora vi sia sequestro o confisca. Questo perchè si ritiene necessaria la sussistenza di una disposizione normativa chiara in merito alle competenze e responsabilità delle parti, avendo notato, nell'esperienza di LEAL pluriennale e nazionale, la sussistenza di una situazione "confusa" riguardo al soggetto gravato dalle spese di mantenimento in corso di sequestro.

- PREVISIONE DELLA COLPA NELL'UCCISIONE E MALTRATTAMENTO (art. 5)

Si appoggia, sempre sulla base di comprovata esperienza, la previsione della figura delittuosa del maltrattamento e uccisione anche mediante colpa.

In sede processuale si è potuto constatare che i Magistrati spesso nella condotta prevista e punita dall'attuale norma non ravvisa nella colpa una condotta (caratterizzata da negligenza, imprudenza ed imperizia) penalmente rilevante. Non è semplice in effetti configurare la sussistenza del dolo eventuale che di sovente viene identificato con la colpa

In particolare ci si riferisce ai casi di responsabilità medico veterinaria a seguito della quale ne deriva menomazione o la morte dell'animale.

Si pensi ad un intervento chirurgico effettuato senza aver effettuato esami preliminari dal quale ne derivi la morte dell'animale.

In tali casi è palese che il professionista si rappresenta l'evento ma non vien mai punito per colpa per aver agito con negligenza, imprudenza e/o imperizia

In tali casi i procedimenti sempre per esperienza processuale vengono archiviati ritenendo le controversie di mera natura civilistica.

- LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (art. 5)

Necessarie e al passo con una mentalità civile moderna. La sussistenza di aggravanti per le ipotesi di reato contemplate nell'art. 5 Pdl n. 30 sono necessarie e rispecchiano esperienze pregresse (caso di Angelo, caso del gattino Grey, il caso della capretta e della nutria etc etc) Si pensi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'aggravante prevista "in caso di diffusione di descrizioni o immagini dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici" che , purtroppo, con il fenomeno dei Social e la relativa influenza nei più giovani, comporta il pericolo di emulazione.

O si pensi ancora all'uso di armi anche improprie.

Sarebbe pertanto una risposta concreta a un fenomeno che deve essere sanzionato penalmente così come deterrente nel non incentivare condotte di questo genere.

- ESCLUSIONE CHIARA DEI REATI CONTRO GLI ANIMALI DALL'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO (art. 6) .

Anche tale esclusione viene condivisa dalla LEAL atteso che spesso capita che tale istituto venga applicato anche in casi di condotte gravi perpetrate ai danni degli animali.

L'applicazione di tale istituto comporta attualmente la possibilità di archiviare casi in cui gli animali sono vittime, se non assolvere l'imputato con conseguenze pratiche immaginabili: il custode amorevole di un animale può essere costretto a restituire il medesimo dopo parecchio tempo di detenzione e le Associazioni che partecipano al procedimento penale (sempre se

notiziate...) rischiano, salvo accordi di cessione privata, di assistere alla restituzione dell'animale alla stregua di una res.

- ART. 441 BIS C.P. INTRODUZIONE DEL REATO DI “Esche o bocconi avvelenati a danno della salute pubblica o degli animali” (art. 6 del PDL).

Di fondamentale importanza si rivela anche l’inserimento di tale fattispecie atteso che allo stato attuale non esiste nessuna norma che regolamenti e punisca tale condotta né l’attuale ordinanza del Ministero della Salute emanata annualmente e, ovviamente, per sua natura priva di sanzioni, a fronte di un fenomeno pericoloso per gli animali, persone e ambiente risulta essere sufficiente.

- INTRODUZIONE DELLA FATTISPECIE RELATIVA ALLE MISURE CONNESSE ALLE ATTIVITA’ ILLECITE RIGUARDANTI ESEMPLARI DELLA FAUNA PROTETTA.

La LEAL ritiene indispensabile una disposizione specifica a tutela della fauna selvatica mediante strumenti preventivi e repressivi. Di particolare interesse anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia come risposta concreta ed effettiva ad attività illecite e come strumento deterrente.

La Leal ritiene che sia anche fondamentale inserire la previsione del divieto di detenzione di animali nei confronti dei soggetti condannati per reati di maltrattamento quale pena accessoria, atteso che punire il reo non è sufficiente a riabilitarlo né a prevenire la commissione di reati di ugual natura.

Ci si auspica che siano anche adottate misure idonee di prevenzione ed informazione stante la delicatezza dell’oggetto trattato e la fragilità degli animali che sono sprovvisti di armi di difesa

Roma, lì 6 febbraio 2024

Avv. Rosaria Loprete

Responsabile Referente Ufficio Legale LEAL

Portavoce del Presidente

LEAL - Lega Antivivisezionista ETS
via L. Settala, 2 - 20124 Milano – Tel. 02.29401323
C.F.80145210151 – PEC leal@pec-legal.it
Iban IT04Q0306909606100000061270